



COMUNE DI BONO

Sito Web: www.comune.bono.ss.it

E-mail: protocollo@comune.bono.ss.it

Pec: protocollo@pec.comune.bono.ss.it

Corso Angioy, 2 07011 Bono - Provincia di Sassari

Tel. 079/7916900 telefax 079-790116 Partita IVA e C.F. 00197030901

Prot. n. 3590

Ordinanza n. 25 del 06/04/2021

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Dott. Marco Antonio Guido, Responsabile F.F. di servizio Igiene Pubblica dell'A.S.S.L. di Sassari prevenuta in data odierna con n. PG/2021/119431 del 06-04-2021, ad integrazione delle precedenti note, vista la prevalenza dei contagi nell'ambito del territorio del Comune di Bono, raccomanda di mantenere le prescrizioni e la conferma della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Si rappresenta, pertanto, al Sindaco, l'urgenza di adottare ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica nel Comune di Bono, sulla base della valutazione del rischio formulata da ATS, e ogni azione necessaria ad assicurarne il rispetto da parte della popolazione”.

A seguito della videoconferenza del comitato provinciale di pubblica sicurezza presieduta dal Prefetto di Sassari ;

- **È stata istituita la zona rossa nel comune di Bono dalle ore 24:00 del 22 marzo 2021 alle ore 24 del 06 aprile 2021;**

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- il D.L. n. 125/2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”

Visto il D.P.C.M. del 02 MARZO 2021;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020;

CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale, e internazionale, e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
- che in un ristretto arco temporale nel Comune di Bono, purtroppo, si sono registrati nuovi casi di COVID-19 variante inglese;

CONSIDERATO che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche e inderogabili o ad un particolare stato di necessità;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Bono;

RITENUTO che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela, allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio, e che la messa in atto di comportamenti non responsabili comprometta di fatto l'auspicata ripresa delle attività e il ritorno graduale alla normalità, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo ulteriori azioni finalizzate a ridurre il contagio;

RILEVATO che diventa essenziale mettere in campo azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici laddove non si possa evitare il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale;

RISCONTRATO che si avverte la necessità di un cambiamento delle abitudini nei comportamenti sociali e familiari evitando i contagi in ambito familiare e, in particolare, gli assembramenti;

SENTITO il parere dei componenti dell'Amministrazione tutta;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

la proroga delle ordinanze nn. 21 del 22/03/2021, n. 22 del 23/03/2021 e n. 24 del 29/03/2021 come comunicatomi con nota dal Dott. Marco Antonio Guido, Responsabile F.F. di servizio Igiene Pubblica dell'A.S.S.L. di Sassari prevenuta in data odierna.

la continuazione della zona rossa su tutto il territorio del comune di Bono a partire dalle ore 24:00 del 22/03/2021 fino all'11 aprile 2021:

Per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, con effetto immediato:

- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio Comunale di Bono, nonché all'interno del medesimo territorio Comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul nostro territorio è consentito qualora necessario a raggiungere

ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del **D.P.C.M. 2 marzo 2021**;

- È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
- Sono sospese le attività dei **servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado** si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (**individuate nell'allegato 23 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che si allega alla presente**), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
- Resta consentito il commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti.
- Sospensione del commercio ambulante e del mercato settimanale.
- è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato **24 al DPCM 2 aprile 2021 che si allega alla presente**;
- sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza;
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

IN RELAZIONE AL COMUNE:

- Gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico. Il pubblico potrà essere ricevuto solo previo appuntamento telefonico come già stabilito con ordinanza n. 15/2021.

INOLTRE:

- È disposta la chiusura al pubblico per tutta la giornata, delle strade e piazze nei centri urbani e tutti i luoghi pubblici, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- È fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 22,00 di ciascun giorno fino alle ore 5:00 del giorno successivo;
- È fatto obbligo di usare sull'intero territorio e per l'intera giornata protezioni delle vie aeree anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.

- È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, nei luoghi pubblici e inoltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose anche all'interno di abitazioni private.

DISPONE

- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificato a:

- Prefettura – U.T.G. di Sassari;
 - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;
 - Comando compagnia e Stazione Carabinieri di Bono;
 - Questura di Sassari;
 - Guardia di Finanza della provincia di Sassari;
 - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
 - Al Distaccamento dei Vigile del Fuoco di Bono;
 - Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Bono;
 - Dirigente scolastico dell'I.S.S. "A. Segni";
 - Dirigente scolastico dell'I.S.S. "E. Fermi";
 - Compagnia Barracellare;
 - S.O.G.I.T. Croce di San Giovanni, Protezione Civile;
 - A.S.S.L. di Sassari;
 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Sassari;
 - Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.;
 - Ufficio Polizia Locale del Comune di Bono;
 - Nonni Vigili – Associazione Carabinieri in congedo Bono.
- Di incaricare le forze dell'ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Bono.

INFORMA

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa;

La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.



Il Sindaco
Elio MULAS

Estratto Allegato 23 e i codici Ateco dei negozi aperti in zona rossa

Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 24

Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____ . ____ . ____ a
_____, residente in _____
(_____), via _____ e domiciliato/a in
_____, via _____, identificato/a a
mezzo _____ nr. _____, rilasciato da
_____ in data ____ . ____ . ____ , utenza telefonica
_____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a
pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;
 - di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
 - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art.2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- che lo spostamento è determinato da:
- comprovate esigenze lavorative;
 - motivi di salute;
 - altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;
(specificare il motivo che determina lo spostamento): _____;

➤ che lo spostamento è iniziato da (indicare l'indirizzo da cui iniziato) _____;

➤ con destinazione (indicare l'indirizzo di destinazione) _____;

➤ in merito allo spostamento, dichiara inoltre che: _____

Data, ora e luogo del controllo ____ / ____ /2021 ora ____ : ____ _____

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia